

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

**Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 6 luglio 2021 — Marina Karpeta-Kovalyova /
Commissione europea**

(Causa C-717/20 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Coniuge di un diplomatico greco che ha risieduto a Bruxelles prima dell'assunzione – Definizione del luogo di assunzione e del centro d'interessi – Rifiuto di concedere alla ricorrente l'indennità di dislocazione e i benefici ad essa connessi – Impugnazione manifestamente infondata)

(2021/C 391/02)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Marina Karpeta-Kovalyova (rappresentante: S. Pappas, avocat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Dispositivo

1. L'impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata.
2. La sig. Marina Karpeta-Kovalyova si fa carico delle proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 329 del 16.8.2021

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Pordenone (Italia) il
14 gennaio 2021 — PH / Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia**

(Causa C-24/21)

(2021/C 391/03)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale ordinario di Pordenone

Parti nella causa principale

Ricorrente: PH

Convenuta: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il divieto posto dall'articolo 2.1 della Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n. 5/2011, il quale introduce misure di coesistenza che si risolvono nel divieto di coltivare la varietà di mais MON 810 nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, sia conforme o si ponga in contrasto con l'intero impianto della Direttiva 2001/18⁽¹⁾, anche alla luce del Regolamento 1829/2003⁽²⁾ e di quanto specificato nella Raccomandazione 210/C200/01⁽³⁾.
- 2) Se il predetto divieto possa anche costituire una misura ad effetto equivalente e si ponga quindi in contrasto con gli articoli 34, 35, e 36 TFUE.

⁽¹⁾ Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio — Dichiarazione della Commissione (GU 2001, L 106, pag. 1.).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2003, L 268, pag. 1.).

⁽³⁾ Raccomandazione della Commissione, del 13 luglio 2010, recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche (GU 2010, C 200, pag. 1.).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 22 febbraio 2021 — Deutsche Lufthansa AG / NB**(Causa C-108/21)**

(2021/C 391/04)

*Lingua processuale: il tedesco***Giudice del rinvio**

Landgericht Köln

Parti*Resistente in primo grado e ricorrente in appello: Deutsche Lufthansa AG**Ricorrente in primo grado e resistente in appello: NB***Questione pregiudiziale**

Se lo sciopero dei lavoratori di un vettore aereo, indetto dal sindacato, rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004⁽¹⁾.

La causa è stata cancellata dal ruolo con ordinanza del Presidente della Corte del 17 giugno 2021.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 5 marzo 2021 — Deutsche Lufthansa AG / ED**(Causa C-140/21)**

(2021/C 391/05)

*Lingua processuale: il tedesco***Giudice del rinvio**

Landgericht Köln

Parti*Resistente in primo grado e ricorrente in appello: Deutsche Lufthansa AG**Ricorrente in primo grado e resistente in appello: ED*